

DETERMINAZIONE N. 4 del 2018

Lucca, li 30.01.2018

Prot. n.100/2018

OGGETTO: FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER CONTO DI LUCCA HOLDING S.P.A. – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. N.50/2016 - RINNOVO CONTRATTO PER N. 2 ANNI COME PREVISTO DALL'INDAGINE DI MERCATO E DALLA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO.

Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 12.01.2018;

PREMESSO CHE:

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ente;
- LH SPA, interamente controllata dal Comune di Lucca, nell'ultimo bilancio approvato ha consolidato con il metodo integrale i bilanci di n. 10 società controllate direttamente o indirettamente;
- Con **Determinazione n.8/2017 dell'A.U. di LH SPA** (prot. LH n.212/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio) – le cui premesse interamente si richiamano - si stabiliva di procedere tramite semplice "indagine di mercato a mezzo di richiesta di preventivi" per individuare un operatore economico a cui affidare la funzione di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" per conto di Lucca Holding S.p.A.;
- Nelle premesse della determinazione n.8/2017 si faceva presente che gli uffici avevano preliminarmente svolto una ricognizione tra gli operatori presenti sulla piattaforma START ed anche al di fuori di essa chiedendo a n. 5 operatori (i cui curricula risultavano in linea con le caratteristiche richieste dall'incarico) se fossero interessati a presentare un proprio preventivo ed individuando conseguentemente n. 3 operatori (che avevano risposto positivamente). Era stato inoltre deciso di non richiedere preventivo all'attuale fornitore, al fine di rispettare il principio della "rotazione" diffuso dalle Linee Guida ANAC in materia di appalti sotto soglia ed affidamenti diretti;
- In data 30.01.2017 è stato quindi dato avvio alla procedura di richiesta di

DETERMINAZIONE N. 4 del 2018

- preventivi tramite piattaforma START (lettera prot. LH n.241/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio) invitando i tre operatori economici precedentemente individuati (1. Moretti Andrea; 2. Studio Tecnico dott. Ing. Alessandro Nanni; 3. Studio Tecnico Ing. Stefano Rodà); di tali operatori n. 2 (due) hanno presentato offerta nei termini previsti dalla procedura (1. Studio Tecnico dott. Ing. Alessandro Nanni e 2. Studio Tecnico Ing. Stefano Rodà);
- Nella lettera di invito del 30.01.2017 (prot. LH n.214/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio) si precisava espressamente che *“LH SPA si riserva, inoltre, la possibilità di affidare l'incarico per la durata di n. 1 (uno) anno eventualmente rinnovabile fino ad un massimo di n. 2 (due) anni”*;
 - Anche nel “Capitolato prestazionale”, allegato agli atti della procedura telematica svolta sul portale START e controfirmato per accettazione dagli offerenti, è espressamente previsto che *“Lucca Holding S.p.A. si riserva la facoltà di affidare il servizio per la durata di n. 1 (uno) anno, con possibilità di rinnovo per un massimo di n. 2 (due) anni, a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto.”* (art. 4 Durata del servizio – divieto di subappalto);
 - Con determinazione n.12/2017 dell'A.U. di LH SPA, a seguito delle risultanze del verbale degli atti di gara del 15.02.2017 (allegato alla determinazione n.12/2017), si affidava definitivamente il servizio di cui all'oggetto allo *“Studio Tecnico dott. Ing. Alessandro Nanni, con sede legale in Lucca, via Teresa Bandettini n. 132, per un importo pari ad Euro 479,99 al netto dell'IVA per un anno a far data dalla stipula del relativo contratto, con possibilità di rinnovo per ulteriori n. 2 (due) anni, rimanendo adeguata la procedura seguita in ragione dell'importo complessivo previsto per l'intero periodo”*;
 - In data 01.03.2017 veniva quindi sottoscritto il contratto (Rep.n.1/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio) il quale all'art. 5 “durata – compenso” sotto la lettera a) espressamente prevede che *“Il presente contratto ha durata di n. 1 (uno) anno a partire dalla sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per un massimo di n. 2 (due) anni. In caso di disdetta da parte di uno dei due contraenti, la rinuncia alla prosecuzione del rapporto, dovrà essere formalizzata almeno tre mesi prima dello scadere dell'incarico a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno”*;
 - Nel corso dell'anno 2017, così come previsto dal Capitolato prestazionale – allegato anche al Contratto Rep.n.1/2017, il RSPP ha svolto le seguenti attività:

DETERMINAZIONE N. 4 del 2018

1. Elaborazione del DVR e di tutti i relativi documenti allegati;
 2. Sopralluogo dei locali ed incontri con il personale dipendente;
 3. Suggerito corsi di formazione in materia di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro;
 4. Inviato comunicazioni relative agli adempimenti in scadenza;
- Il grado di soddisfazione relativo all'attività svolta dall'Ing. Alessandro Nanni in qualità di RSPP aziendale, può essere qualificato come più che soddisfacente in corrispondenza di quanto previsto dal Capitolato Prestazionale citato ed in relazione del rapporto qualità / prezzo offerto per il servizio;
 - Considerato inoltre che dalla data del 12.01.2018 è stato nominato un nuovo Amministratore Unico della società e che si dovranno svolgere tutte le attività inerenti il cambio del nominativo del rappresentante legale della società;
 - Considerato quanto già previsto negli atti della procedura telematica di richiesta di preventivi e nel relativo contratto stipulato (Rep. N.1/2017) in relazione alla durata del contratto;

visto quanto in premessa:

L'AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

- a) Di rinnovare il contratto per il servizio di cui all'oggetto stipulato in data 01.03.2017 con lo Studio Tecnico dott. Ing. Alessandro Nanni, con sede legale in Lucca, via Teresa Bandettini n. 132, **per un periodo di ulteriori n. 2 (due) anni** mantenendo le medesime condizioni previste nel contratto stesso e nel relativo Capitolato prestazionale (che per comodità si allega nuovamente), ossia per un **importo annuo pari ad Euro 479,99 al netto dell'IVA;**
- b) Di dare mandato al RUP del presente procedimento (dott.ssa Daniela Di Monaco) di procedere con le comunicazioni del caso all'Ing. Alessandro Nanni.

L'Amministratore Unico
f.to Dott. Claudio Del Prete